



Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N.38 AL P.R.G.C. VIGENTE - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FRUTTERO Angelo - Sindaco	Presente
2. VELLONE Vanna - Vice Sindaco	Presente
3. PETTAVINO Guido - Assessore	Presente
4. AUDISIO Mirella Margherita - Consigliere	Presente
5. PICCONI Franco - Consigliere	Assente
6. CERBO Antonio - Consigliere	Assente
7. FENOGLIO Luigi - Consigliere	Presente
8. NEGRETTI Enrico - Consigliere	Ass. Giust.
9. REVELLI Francesco - Consigliere	Presente
10. CLERICO Domenico - Consigliere	Presente
11. BALLARE' Franco - Consigliere	Presente
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRUTTERO Angelo nella sua qualità di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente scritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune di Limone Piemonte è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 28-15316 del 12/04/2005 e successivamente modificato con varianti regolarmente approvate;
 - che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
 - che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
 - che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge (lo standard di cui all'art. 22 non è previsto per il Comune in questione);
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge (lo standard di cui all'art. 22 non è previsto per il comune in questione);
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, posto che il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%.
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- Le modifiche inoltre non determinano previsioni insediative in aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;
- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 14.032 ab.;
 - che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5,

art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:

- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 7.016 (ab. 14.032 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate un decremento pari a mq 5.813. Con la presente variante non si è venuto a determinare alcun incremento / riduzione dello standard. Pertanto le modifiche di tale settore rientrano sommariamente nel limite consentito;
- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 14.032 ab. che non ha subito incrementi previsti per legge;
- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti sia aree produttive, turistico-ricettive che aree sportivo-ricreative. Si puntualizza che con la presente variante relativamente alle aree con suddette destinazioni non si operano modifiche di superficie territoriale e/o indici edificatori. Pertanto la situazione della capacità insediativa di tali aree, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art.17, comma 5 lettera f) della L.U.R., risulta essere quella oggi in essere;
- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante Strutturale 2001	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i>		S.T. aree Produttive	S.T. aree turistico - ricettive	S.T. aree sportivo - ricreative
	14.032				
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	3.514	191.761	116.843
			0,06	0,06	0,06
	7.016 mq	ab	210,8 mq	11.505,6mq	6.970,5 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree turistico - ricettive Sup. Terr. mq.</i>	<i>aree sportivo - ricreative Sup. Terr. mq</i>
VP 10	- 2.279	/	/	+ 9.200,4	/
VP 11	/	/	/	/	/
VP 12	- 371	/	/	+ 2.305	/
VP 13	/	/	/	/	/
VP 14	/	/	/	/	/

VP 15	/	/	/	/	/
VP 16	/	/	/	/	/
VP 17	/	/	/	/	/
VP 18	- 1.650	/	/	/	/
VP 19	/	/	/	/	/
VP 20	- 102	/	/	/	/
VP 21	/	/	/	/	/
VP 22	/	/	/	- 459	/
VP 23	/	/	/	/	/
VP 24	/	/	/	/	/
VP 25	/	/	/	/	/
VP 26	- 436	/	/	/	/
VP 27	/	/	/	/	/
VP 28	/	/	/	/	/
VP 29	/	/	/	/	/
VP 30	- 869	/	/	/	+ 6.927
VP 31	- 106	/	/	/	/
VP 32	/	/	/	/	/
VP 33	/	/	/	/	/
VP 34	/	/	/	/	/
VP 35	/	/	/	/	/
VP 36	/	/	/	/	/
VP 36	/	/	/	/	/
TOTALE MODIFICHE	- 5.813	/	/	11.046,4	6.927
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 7.016 mq	/ mc	mq	mq	mq
	- 1.203 mq	+ increm. 4%	210,8	459,2	43,5

– che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al

procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

- che il Comune di Limone Piemonte, con d.g. nr. 133 del 25/10/2011 ha individuato nella figura dell'Ing. Paolo Giraud del Comune di Limone Piemonte l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 38;
- che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1, l'A.R.P.A. Piemonte e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che il progetto preliminare è stato adottato con d.c. n. 54 del 31/12/2018 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con prot. n. 514 del 25/03/2019 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, l' A.R.P.A. Piemonte non si è espressa;
- che, con nota prot. 31017 del 14/03/2019 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;
- che, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. non si è espressa;
- che con Determina del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 80 del 02.04.2019, l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale prot. n. 514 del 25/03/2019;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare;
- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. dedicando apposito capitolo all'interno della Relazione di Variante;

VISTO

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N.267/00 espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di prendere atto che, a seguito di pubblicazione della variante, non sono pervenute osservazioni;
- 3) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 4) che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 5) di approvare la variante parziale n. 38 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Norme di attuazione e tabelle di zona;
- 6) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) di dare atto che la presenta variante è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, escludendola dalla fase di Valutazione, con Determina del Servizio Tecnico Lavori Pubblici-Organo Tecnico, n. 80 del 02.04.2019;
- 10) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti

con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);

- 11) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Ivan Di Giambattista cui si da mandato per i successivi adempimenti;

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to : FRUTTERO Angelo

Il Segretario Comunale
F.to : Fenoglio D.ssa Laura

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Servizio Tecnico Urbanistica	Favorevole	08/04/2019	Di Giambattista Arch. Ivano	Firmato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/04/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Limone Piemonte, li 18/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Fenoglio D.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 18/04/2019

Il Segretario Comunale
Fenoglio D.ssa Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Fenoglio D.ssa Laura